

Estensione amanuense della sentenza e dichiarazione di nullità per difetto di motivazione.

Il caso in esame ha fatto emergere un'interessante questione giuridica, quella relativa alla validità della sentenza la cui motivazione è stata scritta a mano dal giudice. Il giudizio di primo grado, infatti, conclusosi con la condanna dell'imputato, accusato per il reato di detenzione, a fini di spaccio, in concorso con altri due soggetti (ex artt. 81, 110 c.p. e art. 73 TU 309/1990), si è caratterizzato per la scelta, fatta dal giudice, di non utilizzare strumenti dattilografici per l'estensione della motivazione.

Nell'atto di appello esperito contro tale provvedimento, la difesa dell'imputato ha, quindi, individuato, tra i motivi di gravame della sentenza, quello della sua nullità per difetto di motivazione che, in molteplici parti, risultava incomprensibile e quindi inadatta all'esercizio del diritto inviolabile di difesa.

L'orientamento prevalentemente seguito dalla magistratura, su tale questione, ci induce a ritenere che, essa, pur considerando obsoleta l'estensione amanuense della motivazione, non la ritiene, di per sé, causa di nullità. O meglio, secondo una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte *la sentenza scritta a mano dall'estensore è nulla, per carenza assoluta di motivazione, solo ove la grafia risulta assolutamente incomprensibile, mentre deve escludersi ogni ipotesi di invalidità qualora la grafia sia soltanto di non agevole lettura ovvero comporti una mera difficoltà di comprensione di alcune parole, atteso che in tali casi la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti dall'art. 546 c.p.p.* (Cass. Penale, Sezione IV, 08/03/2005).

Nel caso di specie, la Corte di appello sembra aver accolto l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione che, nel confermare quest'orientamento, hanno specificato la natura di tale nullità riconducendola alla fattispecie delle **nullità di ordine generale a regime intermedio**, di cui all'art. 180 c.p.p. (Sez. Unite 28/11/2006).

Infatti, dinnanzi alla sollecitazione del Presidente della Corte a riportare in forma dattiloscritta la motivazione della sentenza, il giudice di prime cure ha, in modo del tutto inconsueto, inviato ai difensori interessati tale trascrizione via fax, senza alcuna sottoscrizione nè autenticazione. Dopo aver rilevato l'evidente negligenza del giudice di primo grado (violazione artt. 125 comma 3 e 546 comma 3) la Corte di appello ha accolto l'istanza della difesa dichiarando la nullità della sentenza e disponendo la restituzione degli atti alla procura.